



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 7

In data 26/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Maurutto Flavio	Sindaco	Presente
Bornancin Sergio	Presidente del Consiglio	Presente
Grosseto Pier Luigi	Vice Sindaco	Presente
Bandolin Giampietro	Consigliere	Assente
Nardini Elisa	Consigliere	Presente
Zuppichin Elena	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Presente
Biasin Nicolino	Consigliere	Presente
Cecchetto Marco	Consigliere	Presente
Bottacin Silvia	Consigliere	Presente
Colusso Vio Selena	Consigliere	Assente
Marson Dario	Consigliere	Presente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente
Zioldo Mafalda Sabrina	Consigliere	Assente
Cassan Cristina	Consigliere	Presente
Cuccurullo Giosue'	Consigliere	Presente
Bisioli Thomas	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 14 compreso il Sindaco ed Assenti N. 3

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Sergio Bornancin, nella sua qualità Presidente del Consiglio pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare

sull'oggetto sopraindicato, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta sull'importante tema dei rinnovi delle concessioni demaniali marittime, molto dibattuto negli ultimi anni;

In particolare con le predette Sentenze l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- **le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione;**
- **ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A.** (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) **deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari.** Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legittimato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi *tamquam non esset*, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto;
- al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, **le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E”;**

I principi espressi dall'Adunanza Plenaria sono stati recepiti dal legislatore con la legge n. 118 del 5.8.2022 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”. L'art. 3 della predetta legge conferma l'efficacia fino al 31.12.2023 (ovvero in casi particolari fino al 31.12.2024) delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo oggi in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020, abrogando tutte le disposizioni di legge già ritenute incompatibili con il diritto unionale da parte dell'Adunanza Plenaria;

L'art. 4 delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della l. n. 118/2022, uno o più decreti legislativi “*volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro*”, dettando i principi e i criteri sulla cui base dovranno essere avviate le procedure selettive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime;

A seguito delle citate pronunce del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021 e dell'entrata in vigore della l. n. 118/2022, il tempo residuo per giungere all'assegnazione delle diverse concessioni, previo esperimento di procedure trasparenti e pubbliche, è assai ristretto anche tenuto conto dell'esigenza di consentire ai soggetti interessati di poter avviare rapidamente eventuali progetti di sviluppo ed anche di assicurare, ove del caso, i tempi tecnici necessari per una transizione tra vecchi e nuovi rapporti;

Considerato che le pubbliche amministrazioni devono dare esecuzione ai principi e alle regole di derivazione

europea, disapplicando le norme del diritto interno contrastanti con il diritto eurounitario;

Considerato, altresì, che:

- le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento forniscono idoneo supporto normativo all'azione amministrativa stessa;
- il contenuto flessibile delle norme di legge sopra richiamate consente al Comune di valorizzare il proprio potere discrezionale, individuando i criteri che più si attagliano alle specifiche fattispecie di interesse, fermi i principi generali applicabili all'amministrazione;
- l'art. 3 della l. n. 118/2022 non impedisce alle Amministrazioni di avviare immediatamente procedure selettive che rispettino quanto statuito dall'Adunanza Plenaria con le menzionate sentenze nn. 17 e 18/2021;
- in coerenza con quanto precede, nel delegare al Governo l'adozione di una disciplina unitaria di riordino della materia, il successivo art. 4 fornisce alla P.A. i principi e i criteri generali cui quest'ultima è tenuta a uniformarsi nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti al rilascio e/o al rinnovo di concessioni demaniali marittime.

Attesa la necessità di fornire un quadro di regole e procedimenti funzionale ad assolvere all'esigenza di dare stabilità e certezza ai rapporti giuridici relativi ad un comparto di interesse strategico per il comune e di altrettanto rilievo per le imprese che vi operano, nonché per i fruitori dei servizi stessi;

Considerato inoltre che il demanio marittimo riveste un ruolo di preminente rilievo economico e sociale in considerazione della notevole offerta occupazionale ad esso legata;

Considerato altresì che rispondere alle esigenze del settore turistico con delle scelte efficienti, ma inserite in un tessuto programmatico, non solo risponde alle prescrizioni normative in ordine di organizzazione amministrativa, ma risulta anche essere elemento decisivo in termini di sviluppo e sostenibilità trattandosi di un ambito caratterizzato dall'intersecarsi di molteplici ed eterogenei fattori;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei molteplici interessi coinvolti, esplicitare la normativa vigente al fine di orientare i successivi provvedimenti che verranno adottati a valle dalla Giunta Comunale e dai dirigenti;

Dato atto che l'assegnazione delle concessioni in demanio marittimo dovrà sempre contemplare lo svolgimento di procedure selettive/comparative ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, in coerenza con le indicazioni previste dai vigenti degli strumenti di pianificazione;

Dato atto che il vigente Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 08.04.2003 e successivamente modificato con deliberazione n. 4 del 01.03.2014;

Ritenuto, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dall'art. 4 della legge n. 118/2022, di procedere alla modifica del vigente Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo, al fine di conformarlo ai principi sopra enunciati, rimodulando gli articoli già esistenti e aggiungendovene di nuovi, anche tenuto conto delle ulteriori variazioni dettate dalla necessità di implementare la regolamentazione di talune fattispecie oggi non disciplinate;

Dato atto che con la L. Reg. 4 novembre 2002 n. 33 la regione Veneto ha trasferito ai Comuni nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative nonché la funzione di vigilanza e la gestione del contenzioso;

Visti il Piano Particolareggiato dell'Arenile del 1995, così come integrato e sostituito dal nuovo Piano Particolareggiato dell'Arenile, redatto in ossequio alle direttive regionali di cui alla L.R. n. 33/2002, approvato in via definitiva con deliberazione C.C. n.57 del 04.08.2008 e sua variante approvata con deliberazione C.C. n.45 del 29.06.2021, divenuta efficace dal 22.07.2021;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dal Servizio Demanio (Allegato sub. A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del dirigente del Settore uso ed assetto del territorio e alla regolarità contabile dalla dirigente del Settore economico finanziario, espressi in ottemperanza all'art 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e fatto proprio,

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare territorio nella seduta del 23.01.2023;

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco, è intervenuto il Consigliere comunale, Cuccurullo, che preannuncia dichiarazione di voto favorevole. Sono inoltre intervenuti sull'argomento il Consigliere comunale Fantin, il dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Villotta, il Consigliere comunale Cassan e il Presidente del Consiglio comunale Bornancin

Sentiti, altresì, gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali, che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Conclusa la discussione, il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli e unanimi n. 14, espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati, di:

1. di approvare il nuovo "Regolamento per l'uso del demanio marittimo", (Allegato sub. A), composto da n. 42 articoli e n. 5 tabelle, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto di conseguenza che a fare data dall'efficacia della presente deliberazione le disposizioni di cui al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 08.04.2003, successivamente modificato con deliberazione n. 4 del 01.03.2014, non troveranno più applicazione;
2. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
3. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del Settore del Settore economico finanziario, che si fanno propri;
4. di incaricare l'ufficio competente alla pubblicazione del presente provvedimento in amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs 33/2013 e nell'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del d.lgs 267/2022;

Con separata votazione, con voti favorevoli e unanimi n. 14, espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri comunali presenti e votanti; considerata l'urgenza di consentire quanto prima l'avvio alle procedure selettive per l'assegnazione delle aree concessionabili indicate nel vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile e

attualmente non in concessione ad alcun operatore economico, in vista della prossima stagione balneare 2023, tenuto conto dei tempi di espletamento delle procedure stesse e degli adempimenti amministrativi successivi, delibera, di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.

Servizio Demanio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
23/01/2023

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. LUCA VILLOTTA

Servizio Demanio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
23/01/2023

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 26/01/2023 n. 7 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Sergio Bornancin

Il Segretario GENERALE

F.to Dott.ssa Tamara Plozzer

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 10/02/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 30/01/2023

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 30/01/2023

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 30/01/2023

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 30/01/2023 12:07:34

IMPRONTA: 64633765636435616366343636313361303639653637336363626332393065636231393239613334